



**LEGGE REGIONALE 03 gennaio 2002 n. 02**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 09/01/2002 n. 01**

**LEGGE N.02 del 2002 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifica dell'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18)

1.

Le lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono sostituite dalle seguenti:

"g)

la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico, nonché la definizione dei canoni relativi per l'utilizzazione di tali beni;

h)

la concessione di grandi derivazioni di acqua pubblica, ivi compresa la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione di opere di captazione fatto salvo il disposto dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 112/1998;"

**Articolo 2**

(Modifica dell'articolo 92)

1.

La lettera c) dell'articolo 92 della l.r. 18/1999 è abrogata.

**Articolo 3**

(Sostituzione dell'articolo 101)

1.

L'articolo 101 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 101**

(Gestione dei beni del demanio idrico)

1.

La Regione stabilisce, sentite le Province, i canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico, nonché all'utilizzo di acque pubbliche nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle normative statali, in sostituzione dell'ammontare fissato nelle stesse.

2.

I canoni vengono stabiliti tenendo conto delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica, della qualità e quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

3.

Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell'entroterra della regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeologico, sono previste esenzioni dal pagamento dei canoni nei casi di prelievi non superiori a 0,7 litri/secondo per usi domestici da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto e per uso irriguo.

4.

I canoni vengono aggiornati con cadenza triennale dalla Regione tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

5.

I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche ed all'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bilancio.

6.

Le Province comunicano alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli introiti relativi all'anno precedente ai fini della perequazione nella programmazione dei finanziamenti in materia di difesa del suolo.

7.

Ferme restando le competenze delle ASL in materia sanitaria, la Regione nell'ambito dei programmi annuali di finanziamento delle attività dell'ARPAL, prevede campagne di monitoraggio a campione delle acque potabili in riferimento agli utilizzi da parte di utenze di acque di antico uso."

#### **Articolo 4**

(Inserimento dell'articolo 101 bis)

1.

Dopo l'articolo 101 della l.r. 18/1999 è aggiunto il seguente:

#### **"Articolo 101 bis**

(Criteri per l'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 91)

1.

I provvedimenti ed i regolamenti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 91 devono essere conformi ai seguenti criteri:

a)

è garantito il libero utilizzo per gli usi domestici, così come previsto dall'articolo 93 del r.d. 1775/1933, da parte del proprietario, del conduttore di un fondo o dei loro aventi causa, delle acque sotterranee, fra cui sono comprese le manifestazioni sorgentizie, senza che ciò comporti l'acquisizione di un diritto esclusivo;

b)

fermi restando gli adempimenti a carico del Comune previsti dalla vigente legge relativi all'accertamento della potabilità delle acque e che l'utilizzo irriguo e quello per uso domestico, salvo quando quest'ultimo sia riferito alla ricerca di nuove fonti, non comportano nessun obbligo per l'utente, gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità delle acque destinate al consumo umano saranno svolti dalle ASL cui compete il giudizio sanitario di idoneità, concordano con ARPAL il programma di campionamento, e dovranno essere definiti da appositi atti che tengano conto:

1) della specificità del prelievo in relazione al suo utilizzo;

2) della quantità e della tipologia degli accertamenti in relazione alle finalità di cui al punto 1;

c)

è promossa l'acquisizione da parte dei Comuni, nelle frazioni o nuclei abitati non serviti da pubblico acquedotto, su richiesta di coloro che utilizzano ad uso potabile acque di cui alla lettera a), delle reti esistenti;

d)

sono previste semplificazioni procedurali in relazione alle concessioni di derivazioni d'acqua di lieve entità;

e)

per le piccole derivazioni ad uso irriguo fino a due litri al secondo si procede mediante dichiarazioni sostitutive, per quanto concerne la quantità di acqua utilizzata, la destinazione colturale e l'estensione del suolo irrigato e l'indicazione della localizzazione delle prese d'acqua, allegando copia della cartina catastale;

f)

per le piccole derivazioni ad uso irriguo superiori alle quantità di cui alla lettera e), la richiesta di concessione deve contenere la localizzazione della captazione su estratto catastale, il tipo di captazione, la quantità di acqua che si intende utilizzare, la superficie e l'ordinamento colturale dei terreni irrigabili. Deve essere fatta salva la possibilità di richiesta da parte della Provincia competente in relazione alle opere da realizzare, al bilancio idrico e del rischio idrogeologico della zona nella quale è situata la derivazione, di ulteriori integrazioni.

2.

Ai fini di cui alla lettera c) del comma 1 i Comuni predispongono progetti di razionalizzazione e miglioramento che possono essere inseriti nei programmi di intervento dell'ambito territoriale ottimale competente per territorio."

## **Articolo 5**

(Modifica dell'articolo 114)

1.

All'articolo 114 della l.r. 18/1999 è aggiunto il seguente comma:

"11

decies. La Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle piccole derivazioni di acque pubbliche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione di tale regolamento si applicano direttamente le disposizioni di cui all'articolo 101 bis, comma 1, lettere e) ed f).".

#### **Articolo 6**

(Norma transitoria)

1.

Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, i canoni di concessione sono determinati in base alle vigenti disposizioni statali, fatti salvi, a partire dal 2001, gli effetti dei provvedimenti assunti ai sensi del previgente articolo 91 della l.r. 18/1999.

#### **Articolo 7**

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 gennaio 2002

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Franco Orsi

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2002

\_\_\_Num:0002

\_\_\_Boll\_ Uff\_ Num:01

\_\_\_Boll\_ Uff\_ Anno:2002